
Ordinanza di procedura

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

Il comitato dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») emana la seguente ordinanza di procedura, giusta gli artt. 28 e 46 segg. dello statuto OAD (in seguito «statuto»).

I. Capitolo: Disposizioni generali

A. Oggetto

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Questa Ordinanza disciplina, in esecuzione e complemento dello statuto, la procedura di inchiesta, sanzione e ricorso giusta gli art. 46 segg. dello statuto.

² L'Ordinanza vale per gli organi dell'OAD e per ogni intermediario finanziario ad esso affiliato.

B. Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nella procedura l'intermediario finanziario ha segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze ed alle assunzioni delle prove;
- d) il diritto di essere rappresentato da un avvocato.

Art. 3 Principio della proporzionalità

Vale il principio della proporzionalità.

Art. 4 Il principio di buona fede

Tutte le parti coinvolte nella procedura devono comportarsi secondo il principio di buona fede.

Art. 5 Obblighi di collaborazione

Vale l'art. 48 cpv. 4 dello statuto.

Art. 6 Obbligo di segretezza

Vale l'art. 12 dello statuto.

Art. 7 Consultazione degli atti da parte di terzi

¹ I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del presidente, dell'incaricato d'inchiesta o della commissione disciplinare.

² Dovesse sussistere un interesse scientifico, il presidente può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga lesa alcun interesse legittimo.

Art. 8 Astensione e pregiudizio

¹ Per l'astensione e la ricsuzione vale l'art. 53 dello statuto.

² Un membro del comitato, il quale è intervenuto nell'apertura della procedura o nell'ambito dell'inchiesta, non può far parte della commissione disciplinare nella stessa pratica.

Art. 9 Sospensione dei termini

Per la sospensione dei termini vale in modo analogo l'art. 145 cpv. 1 CPC.

C. Decisioni e segreteria

Art. 10 Lingua

¹ Le lingue della procedura sono il tedesco, il francese e l'italiano. La procedura viene condotta nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, a meno che quest'ultimo dia il suo consenso in forma scritta a che la stessa venga condotta in un'altra lingua.

² Il Presidente o la commissione disciplinare possono ordinare che tutti i documenti e gli elementi probatori inoltrati in lingua originale dall'intermediario finanziario debbano essere provvisti di una traduzione autenticata nella lingua della procedura.

Art. 11 Organizzazione del segretariato

Sotto la vigilanza del presidente il segretario generale tiene i ruoli delle pratiche pendenti innanzi al presidente, all'incaricato dell'inchiesta, alla commissione disciplinare ed al tribunale arbitrale, assegna agli stessi un numero d'ordine, registra l'identità delle parti della procedura, il suo oggetto, la data di apertura e di liquidazione della pratica, così come l'esito della procedura.

Art. 12 Distinta degli atti e verbale

¹ Durante tutta la procedura viene tenuta una distinta degli atti.

² Ordinanze, decisioni, udienze e citazioni devono figurare nella distinta degli atti.

³ Durante gli interrogatori devono essere verbalizzati il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una parte, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto da un lato dalla persona interrogata, e dall'altro dal presidente, dall'incaricato

dell'inchiesta rispettivamente dal presidente della commissione disciplinare, così come dal verbalizzante.

⁴ Per l'allestimento del verbale può essere fatto intervenire un collaboratore.

Art. 13 Notifica delle ordinanze e delle decisioni

Riservate disposizioni contrarie dello statuto, le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate all'intermediario finanziario in forma scritta. Le decisioni procedurali possono essere notificate senza motivazione. Se la parte interessata lo richiede per iscritto entro sette giorni, una motivazione dovrà essere fatta pervenire entro ulteriori 14 giorni. Le notifiche avvengono per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 Comunicazione delle ordinanze e delle decisioni

Le decisioni del presidente, della commissione disciplinare e i lodi del tribunale arbitrale sono portati a conoscenza del comitato.

Art. 15 Raccolta delle decisioni

Le decisioni del presidente, della commissione disciplinare e i lodi del tribunale arbitrale vengono riuniti in ordine cronologico in una raccolta.

Art. 16 Pubblicazione delle decisioni

L'Ufficio presidenziale decide se pubblicare le decisioni. Le pubblicazioni avvengono in forma anonima.

II. Capitolo: Apertura della procedura

Art. 17 Apertura

La procedura viene aperta dal presidente,

- a) se sulla base di un controllo o altre informazioni giunte a conoscenza del OAD vi sono indizi che l'intermediario finanziario possa aver violato la LRD, lo statuto, il Regolamento OAD o ogni altra norma imperativa secondo l'art. 39 dello statuto;
- b) qualora sussista una denuncia scritta;
- c) su istanza motivata di un membro del comitato, di un revisore o di un incaricato dell'inchiesta.

Art. 18 Tipo di procedura

Il presidente decide tenendo conto dell'art. 50 cpv. 1 dello statuto se la procedura sia da condurre con o senza designazione di un incaricato dell'inchiesta.

Art. 19 Denuncia

¹ Il denunciante riceve una conferma di ricezione della sua denuncia. Egli non ha alcun

altro diritto procedurale.

² Se una denuncia non dovesse essere chiara o se non è chiaro quali siano le censure mosse nei confronti dell'intermediario finanziario, il presidente può chiedere un chiarimento o un complemento d'informazione.

³ Nel caso di denunce o proposte manifestamente infondate il presidente emana una decisione di non luogo a procedere.

III. Capitolo: Procedura senza incaricato dell'inchiesta

Art. 20 Caso d'applicazione

Qualora la fattispecie sia sufficientemente accertata e non necessiti di ulteriori investigazioni, il presidente emana un'ordinanza d'apertura di una procedura senza designazione di un incaricato dell'inchiesta.

Art. 21 Ordinanza d'apertura

L'ordinanza d'apertura di una procedura senza incaricato dell'inchiesta contiene, oltre al nominativo dell'intermediario finanziario, anche i nominativi delle persone che esercitano un'attività sottoposta alla vigilanza presso o nell'ambito di un intermediario finanziario e che devono essere coinvolte nella procedura, così come le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;
- b) le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario;
- c) la composizione della commissione disciplinare;
- d) l'indicazione del diritto dell'intermediario finanziario di chiedere una procedura con designazione di un incaricato dell'inchiesta;
- e) l'indicazione che, dopo ricezione della sua presa di posizione, possono essere designati uno o più incaricati dell'inchiesta;
- f) l'invito fatto all'intermediario finanziario d'inoltrare una presa di posizione entro un dato termine oppure la citazione a comparire per essere sentito.

Art. 22 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

L'intermediario finanziario può prendere posizione sull'ordinanza d'apertura, sia per iscritto, sia in occasione di un'audizione ordinata dal presidente; in particolare può esigere un'inchiesta secondo gli artt. 25 segg.

Art. 23 Chiusura della procedura

¹ Dopo la ricezione della presa di posizione dell'intermediario finanziario o dopo la sua audizione, il presidente

- a) o abbandona il procedimento e statuisce sui costi, o
- b) pronuncia un avvertimento e statuisce sui costi, o
- c) pronuncia un ammonimento, se del caso congiunto con una multa fino a CHF 10'000,

e statuisce sui costi, o

- d) presenta alla commissione disciplinare una proposta motivata, accompagnata dagli atti dell'incarto, per una sanzione più estesa, o
- e) ordina una procedura con inchiesta giusta gli artt. 25 segg. In questo caso i costi saranno aggiunti a quelli della decisione di merito.

² Nei casi previsti al cpv. 1 lett. b) e c) all'intermediario finanziario viene assegnato un termine per eliminare le mancanze.

Art. 24 Intimazione

Il presidente intima la decisione all'intermediario finanziario, o, se non è lui a decidere, la sua proposta motivata alla commissione disciplinare e all'intermediario finanziario coinvolto.

IV. Capitolo: Procedura con incaricato dell'inchiesta

A. Designazione dell'incaricato dell'inchiesta

Art. 25 Caso d'applicazione

Qualora la fattispecie non sia sufficientemente accertata o qualora l'intermediario finanziario esiga un'inchiesta, il presidente designa uno o più incaricati dell'inchiesta.

Art. 26 Incaricati dell'inchiesta

¹ Il presidente designa tra i membri del comitato uno o più incaricati dell'inchiesta (in seguito «l'incaricato dell'inchiesta», indipendentemente se si tratti di uno o più incaricati dell'inchiesta).

² Se necessario in vista dei fatti da accertare il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell'incaricato dell'inchiesta designato precedentemente, nomina altri incaricati dell'inchiesta.

³ Nel caso di nomina contemporanea di più incaricati dell'inchiesta, il presidente designa un presidente fra loro. Altrimenti l'incaricato dell'inchiesta nominato precedentemente assume questa funzione.

Art. 27 Ordinanza di apertura

¹ L'ordinanza di apertura di una procedura con incaricato dell'inchiesta contiene, oltre al nominativo dell'intermediario finanziario, anche i nominativi delle persone che esercitano un'attività sottoposta alla vigilanza presso o nell'ambito di un intermediario finanziario e che dovrebbero essere coinvolte nella procedura, così come le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;
- b) le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario;
- c) il nome dell'incaricato dell'inchiesta;

d) la composizione della commissione disciplinare.

² L'ordinanza d'apertura viene intimata all'intermediario finanziario e all'incaricato dell'inchiesta.

B. Conduzione dell'inchiesta

Art. 28 Conduzione dell'inchiesta

¹ L'incaricato dell'inchiesta dirige l'inchiesta e decide i provvedimenti istruttori ed il loro ordine cronologico.

² L'incaricato dell'inchiesta tratta la pratica in maniera sollecita.

Art. 29 Obiettivo dell'inchiesta

Obiettivo dell'inchiesta è l'accertamento dei fatti rilevanti che serviranno alla commissione disciplinare quale base decisionale.

Art. 30 Libertà dell'incaricato dell'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta non è legato alla fattispecie dell'ordinanza di apertura. Se l'inchiesta fa nascere altri sospetti, può ampliarne il campo nel rispetto del principio della proporzionalità.

Art. 31 Provvedimenti istruttori

¹ L'incaricato dell'inchiesta può condurre l'inchiesta negli uffici dell'intermediario finanziario.

² L'incaricato dell'inchiesta può in particolare assumere le seguenti prove ed acquisirle agli atti:

- a) rapporto scritto dell'intermediario finanziario;
- b) audizione dell'intermediario finanziario;
- c) dichiarazioni scritte ed orali dei collaboratori dell'intermediario finanziario;
- d) incarti dell'intermediario finanziario;
- e) perizie;
- f) sopralluoghi;
- g) testimonianze.

³ Gli incarti procedurali, comprese decisioni prese in procedure anteriori, così come i documenti personali dell'intermediario finanziario, come pure i documenti relativi alla sua affiliazione ed alla sua formazione, i rapporti annuali o di controllo, possono essere acquisiti agli atti.

Art. 32 Obbligo di edizione degli atti

¹ L'intermediario finanziario è obbligato a presentare e a consegnare all'incaricato dell'inchiesta tutti gli incarti LRD e tutti i documenti relativi agli stessi.

² Con l'accordo dell'incaricato dell'inchiesta ed a proprie spese, l'intermediario finanziario può consegnare, in luogo dei documenti originali, copie degli stessi.

³ L'intermediario finanziario è tenuto a farsi consegnare ed a presentare all'incaricato dell'inchiesta tutti i documenti inerenti ai suoi incarti LRD che si trovano nelle mani di terzi. Nel caso in cui questi documenti fossero stati sequestrati dall'autorità inquirente penale, l'intermediario finanziario è tenuto a collaborare affinché l'incaricato dell'inchiesta possa cionondimeno consultarli.

Art. 33 Estensione della procedura ad un altro intermediario finanziario

¹ Qualora dall'inchiesta dovesse emergere il sospetto che un altro intermediario finanziario pure affiliato all'OAD potrebbe aver leso la LRD, lo statuto, il Regolamento OAD o un altro atto giuridico imperativo secondo l'art. 39 dello statuto, l'incaricato dell'inchiesta ne fa rapporto al presidente e gli propone di estendere la procedura.

² Il presidente procede secondo gli artt. 17 segg.

Art. 34 Bozza del rapporto finale dell'incaricato dell'inchiesta

¹ Prima della chiusura dell'inchiesta, l'incaricato dell'inchiesta redige una bozza del rapporto finale che contiene la fattispecie e, se del caso, le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario. L'incaricato dell'inchiesta notifica la bozza del rapporto finale all'intermediario finanziario.

² Contemporaneamente l'incaricato dell'inchiesta fissa un termine all'intermediario finanziario per una presa di posizione scritta e la produzione di prove complementari.

Art. 35 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

Nella presa di posizione l'intermediario finanziario può esprimersi sulla fattispecie, indicare altre prove e addurre argomenti di diritto.

Art. 36 Complemento d'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta, vista la presa di posizione dell'intermediario finanziario, può completare l'inchiesta.

C. Chiusura dell'inchiesta

Art. 37 Rapporto finale

¹ L'inchiesta viene chiusa con un rapporto finale, il quale contiene la fattispecie, un breve riassunto dell'inchiesta e, se del caso, le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario.

² Il rapporto finale contiene inoltre una proposta motivata tendente o all'abbandono della procedura oppure alla pronuncia di un ammonimento o di una sanzione, precisandone il tipo e l'entità. Il rapporto finale è firmato dall'incaricato dell'inchiesta.

³ Il rapporto finale contiene inoltre una proposta sull'assunzione degli eventuali costi della

procedura d'inchiesta.

Art. 38 Intimazione

Il rapporto finale è rimesso al presidente, che lo fa proseguire alla commissione disciplinare e all'intermediario finanziario coinvolto.

V. Capitolo: Procedura davanti alla commissione disciplinare

A. Disposizioni generali

Art. 39 Apertura

La procedura davanti alla commissione disciplinare si apre con l'intimazione del rapporto finale da parte del presidente alla commissione disciplinare e all'intermediario finanziario, con una proposta di sanzione motivata del presidente ai sensi dell'art. 50 cpv. 5 dello statuto o con un'opposizione dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 50 cpv. 6 e 7 dello statuto.

Art. 40 Competenza

La competenza della commissione disciplinare è regolata dallo statuto, in particolare dall'art. 38 cpv. 1 e dall'art. 50 cpv. 5 segg. dello statuto.

Art. 41 Poteri del presidente della commissione disciplinare

¹ Il presidente della commissione disciplinare dirige la procedura.

² In genere, per la trattazione delle pratiche e per le proposte, egli designa un membro come relatore.

³ Per la tenuta del verbale può incaricare un segretario.

B. Procedura

Art. 42 Modalità della procedura

¹ La procedura avviene di regola in forma scritta. Il presidente della commissione può ordinare un'udienza.

² Le udienze non sono pubbliche.

Art. 43 Conduzione o complemento d'inchiesta

¹ Se s'impone la conduzione di un'inchiesta, la commissione disciplinare può rinviare gli atti al presidente. In questi casi il presidente procede giusta gli artt. 25 segg.

² Se s'impone un complemento d'inchiesta, la commissione disciplinare può rinviare gli atti all'incaricato dell'inchiesta o assumere essa stessa dei mezzi di prova.

Art. 44 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

¹ Prima dell'emanazione di una decisione, l'intermediario finanziario ha diritto di prendere posizione sul rapporto finale dell'incaricato dell'inchiesta e sugli eventuali nuovi elementi acquisiti all'incarto. Egli può pure proporre provvedimenti istruttori complementari.

² Il presidente della commissione disciplinare fissa un termine all'intermediario finanziario per prendere posizione per iscritto oppure lo invita a comparire innanzi alla commissione disciplinare per essere sentito.

Art. 45 Deliberazione e decisione

¹ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse o per via di circolazione dell'incarto. La partecipazione al voto è obbligatoria.

² La commissione disciplinare non è vincolata né alle proposte del presidente, né a quelle dell'incaricato dell'inchiesta, né a quelle dell'intermediario finanziario coinvolto.

Art. 46 Decisione

¹ La procedura davanti alla commissione disciplinare si conclude con una decisione, la quale accerta i fatti, statuisce in diritto e pronuncia:

- a) un avvertimento giusta l'art. 38 cpv. 2 dello statuto o una rispettivamente più sanzioni giusta l'art. 38 cpv. 3 dello statuto, oppure;
- b) l'abbandono della procedura (ordinanza di abbandono).

² La decisione statuisce sull'assunzione dei costi, se del caso assegna all'intermediario finanziario un termine per eliminare le mancanze e indica i rimedi di diritto.

³ La decisione è firmata da tutti i membri della commissione disciplinare.

Art. 47 Abbandono

¹ Se la commissione disciplinare giunge alla conclusione che i presupposti oggettivi di una violazione non sono adempiuti o non provati, pronuncia l'abbandono e precisa nel dispositivo della sua decisione l'assenza di una mancanza disciplinare.

² In caso di prescrizione nel dispositivo è precisato che la procedura è stata abbandonata per questo motivo senza che vi sia stato un esame di merito delle censure mosse.

³ Per i costi valgono gli artt. 54 segg.

Art. 48 Comunicazione

La decisione viene comunicata alla FINMA e ad altre autorità competenti secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni legali.

Art. 49 Riattivazione della procedura

Una procedura conclusasi con un abbandono può essere riattivata, qualora emergessero nuovi indizi.

VI. Capitolo: Ricorso al tribunale arbitrale

Art. 50 Ammissibilità

Il ricorso è ammissibile contro

- a) le decisioni della commissione disciplinare che contengono una sanzione;
- b) le ordinanze di abbandono della commissione disciplinare limitatamente alla questione dei costi.

Art. 51 Istanza di ricorso

Istanza di ricorso è il tribunale arbitrale OAD.

Art. 52 Disposizioni applicabili

Al tribunale arbitrale si applicano gli artt. 57 segg. dello statuto che possono essere completati da altri atti normativi dell'OAD. Si applicano inoltre le disposizioni del Regolamento del tribunale arbitrale.

Art. 53 Apertura del procedimento arbitrale

Vale l'art. 14 del Regolamento del tribunale arbitrale.

VII. Capitolo: Costi

Art. 54 Principio

A copertura degli oneri insorti nelle procedure attuate sulla scorta di questo regolamento, le parti possono essere condannate a sopportare:

- a) gli emolumenti di procedura;
- b) le spese, in particolare le indennità per i testimoni ed i periti;
- c) le tasse e spese per le notificazioni;
- d) le tasse di scritturazione.

Art. 55 Ammontare degli emolumenti di procedura

L'ammontare degli emolumenti di procedura è commisurato al lavoro del presidente, dell'incaricato dell'inchiesta e della commissione disciplinare.

Art. 56 Ripartizione dei costi in caso di condanna

Nel caso in cui viene emanata una sentenza di condanna, i costi vengono messi a carico dell'intermediario finanziario tenendo conto del grado della sua colpa e del suo comportamento durante la procedura.

Art. 57 Ripartizione dei costi in caso di abbandono

Se la procedura è abbandonata, l'OAD deve sopportarne i costi, salvo se l'intermediario finanziario ha dato adito all'inchiesta attraverso un comportamento riprovevole. In questo caso il presidente o la commissione disciplinare fissa la parte dei costi che deve essere messa a carico dell'intermediario finanziario, tenuto conto di tutte le circostanze.

VIII. Capitolo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata in questa ordinanza comprende la forma femminile.

Art. 59 Rappresentanza del presidente

Qualora il presidente fosse impossibilitato, il vice-presidente può agire in suo luogo.

Art. 60 Preminenza della versione in lingua tedesca

Nel caso in cui la versione francese o italiana dovesse differire dal testo tedesco, sarà il testo tedesco ad essere determinante.

Art. 61 Entrata in vigore

Questa Ordinanza di procedura è stata approvata dal comitato il 9 novembre 2010. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce con effetto a partire da tale data l'Ordinanza di procedura dell'8 novembre 2005. Le disposizioni di questa Ordinanza di procedura sono applicabili alle procedure le cui ordinanze d'apertura secondo gli art. 21 rispettivamente 27 sono state emanate il giorno dell'entrata in vigore o posteriormente.

Art. 62 Procedure pendenti

¹ Per le procedure già pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa Ordinanza trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza di procedura dell'8 novembre 2005.

² L'intermediario finanziario può nondimeno chiedere per iscritto di sottoporre una procedura pendente a questa Ordinanza di procedura. In tal caso il procedimento verrà condotto secondo questa Ordinanza, a partire dal momento della ricezione della richiesta.

Berna, 9 novembre 2010

Il presidente:
Dr. Peter Lutz, avvocato

La segretaria generale:
MLaw Sandrine Kohli